

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LXXXIV SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 421 del 9 Novembre 2004

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Norme sull'associazionismo di promozione sociale".


	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo		✓
2 - Baiardini Paolo	✓		17 - Lorenzetti Maria Rita		✓
3 - Bocci Gianpiero		✓	18 - Melasecche Germini Enrico	✓	
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta	✓	
5 - Bottini Lamberto	✓		20 - Monelli Danilo		✓
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino	✓	
7 - De Sio Alfredo		✓	22 - Renzetti Francesco		✓
8 - Di Bartolo Federico		✓	23 - Ripa Di Meana Carlo		✓
9 - Donati Maurizio	✓		24 - Rosi Maurizio		✓
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano	✓	
11 - Finamonti Moreno		✓	26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada		✓	27 - Spadoni Urbani Ada	✓	
13 - Gobbini Edoardo	✓		28 - Tippolotti Mauro	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco		✓

PRESIDENTE: Mauro TIPPOLOTTI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO – Ada SPADONI URBANI

ESTENSORE: Seriana MARIANI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N. 5

DELIBERAZIONE N. 421 DEL 9 NOVEMBRE 2004

LEGGE REGIONALE - “Norme sull’associazionismo di promozione sociale”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale approvato con deliberazione n. 972 del 7 luglio 2004, concernente: “Norme sull’associazionismo di promozione sociale”, depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale con nota prot. n. 3792 del 20 luglio 2004 e trasmesso per il parere alla III Commissione Consiliare permanente in data 20 luglio 2004 (ATTO N. 2148);

VISTO il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 23 settembre u.s.; (ATTO N. 2148/BIS);

VISTO il parere favorevole all’unanimità espresso in data 23 giugno 2003 dal Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria;

VISTO il parere favorevole all’unanimità espresso, per gli aspetti di competenza ai sensi dell’articolo 10, comma 5 del Regolamento interno, dalla I Commissione Consiliare permanente nella seduta del 15 settembre 2004;


ATTESO che per l’esame del testo è stata istituita in data 9 settembre 2004 apposita Sottocommissione riunitasi il 16 ed il 21 settembre u.s.;

VISTA la decisione adottata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 ottobre 2004, di rinviare l’atto in Commissione per un ulteriore esame;

VISTO il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 26 ottobre 2004 e udita la relazione illustrata oralmente dal Consigliere Marco Fasolo (ATTO N. 2148/TER);

ATTESO che la Commissione nella seduta del 26 ottobre 2004 ha deciso di riproporre il medesimo testo all’approvazione del Consiglio regionale;

VISTA la legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;



VISTA la legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 “Disciplina del volontariato”;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 “Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali”;

VISTA la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del rappresentante della Giunta regionale;

VISTI gli emendamenti presentati in aula ed approvati;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull’intera legge che ha registrato 18 voti favorevoli, espressi all’unanimità nei modi di legge dai 18 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA



- di approvare la legge regionale, concernente: “Norme sull’associazionismo di promozione sociale” composta di n. 13 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge promuove lo sviluppo dell’associazionismo, salvaguardandone l’autonomia, allo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle esistenti. Essa, in particolare, disciplina:

- a) i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
- b) il riconoscimento delle associazioni di promozione sociale;



c) l'incentivazione delle attività delle associazioni di promozione sociale;

d) la programmazione regionale delle attività di promozione sociale, assicurando la partecipazione delle associazioni.

2. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni indicate all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 con l'esclusione di quelle indicate ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Art. 2

(Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)

1. Presso la Giunta regionale è istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, al quale possono iscriversi:

a) le associazioni a carattere regionale;

b) le associazioni a carattere locale;

c) le associazioni a carattere nazionale presenti nel territorio regionale;

d) in apposita sezione, le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti sul territorio regionale.



2. Per associazioni a carattere regionale si intendono quelle costituite e che svolgono attività in almeno quindici comuni della Regione.

3. Per associazioni a carattere locale si intendono quelle non ricomprese tra quelle del comma 2.

4. L'iscrizione al registro regionale è condizione per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 8 e per l'accesso agli interventi di sostegno previsti dalla presente legge e da altre leggi regionali nonché per l'accesso ad altri benefici regionali.

5. Nel registro regionale devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività. Nel registro devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

6. Il registro è pubblicato, entro il 31 marzo di ogni



anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU).

Art. 3



(Requisiti per l'iscrizione)

1. Ai fini dell'iscrizione al registro regionale, le associazioni di promozione sociale regionali e locali debbono:

- a) essere costituite con atto scritto, registrato o autenticato, o redatto nella forma di atto pubblico in cui tra l'altro deve essere indicata la sede legale;
- b) svolgere la loro attività da almeno due anni a partire dalla loro costituzione. Per le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale presenti sul territorio regionale, il termine è ridotto ad un anno.

2. Nello statuto associativo delle associazioni di cui al comma 1 debbono essere espressamente previsti i seguenti elementi:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di alcune associazioni, tale disposizione può essere derogata, sentito il parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 10;
- g) i criteri di ammissione e di esclusione dei soci e i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione da parte degli organi statuari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;



l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

3. Ogni variazione che riguarda i requisiti di cui al comma 2 ed ogni modifica all'atto costitutivo e allo statuto devono essere comunicate dalle associazioni alla Giunta regionale, entro trenta giorni dal loro verificarsi.

4. La perdita di uno o più requisiti comporta la cancellazione dal registro.

5. L'iscrizione al registro regionale delle associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e dietro documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione al registro nazionale ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 383/2000.

Art. 4

(Incompatibilità)

1. L'iscrizione nel registro di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15. L'incompatibilità sussiste dal momento dell'emanazione del provvedimento di iscrizione.

Art. 5

(Disciplina del procedimento amministrativo per l'iscrizione, cancellazione e revisione)

1. La Giunta regionale stabilisce le modalità di iscrizione, cancellazione, revisione nonché i relativi termini del procedimento con deliberazione da pubblicarsi nel BURU.


Art. 6

(Promozione e sostegno delle associazioni)

1. La Regione promuove e sostiene le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale attraverso i seguenti interventi:

a) contributi a fondo perduto alle associazioni per specifici progetti previsti da normative regionali;

b) organizzazione e finanziamento di attività di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori delle associazioni;



- c) concessione di uso particolare a titolo gratuito dei beni del patrimonio indisponibile;
- d) comodato a titolo gratuito di beni del patrimonio disponibile;
- e) erogazione di servizi informativi, di banche dati e di assistenza tecnica;
- f) accesso agevolato al credito con criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 7

(Tributi locali)

1. Gli enti locali hanno facoltà di ridurre i tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 383/2000.

Art. 8

(Convenzioni)

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte per la realizzazione di progetti, anche sperimentali, con riferimento agli articoli 32 e 33 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 383/2000, e nel rispetto delle indicazioni del piano sociale regionale in materia di convenzionamento.

Art. 9

(Programmazione regionale)



1. Gli indirizzi programmatici inerenti l'associazionismo di promozione sociale sono contenuti nei piani regionali triennali della programmazione di settore e nel Documento annuale di programmazione (DAP).

2. I soggetti dell'associazionismo concorrono alla individuazione degli indirizzi programmatici, nelle forme stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 10

(Osservatorio regionale dell'associazionismo)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale dell'associazionismo con i seguenti compiti:



- a) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo;
- b) pubblicazione di un rapporto triennale sull'andamento del fenomeno associativo in Umbria;
- c) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di associazionismo;
- d) incentivazione di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori delle associazioni di promozione sociale;
- e) formulazione di pareri sugli atti di programmazione di cui all'articolo 9;
- f) promozione di scambi di conoscenza e di forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale umbre, quelle nazionali ed estere e quelle di volontariato.

2. L'Osservatorio, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente;
- b) da tre membri designati dalla Giunta regionale, fra esperti del settore;
- c) da due membri designati dalle organizzazioni territoriali e dai circoli affiliati alle associazioni a carattere nazionale iscritte al registro regionale;
- d) da quattro membri designati dalle associazioni a carattere regionale e locale iscritte al registro regionale;
- e) da un membro designato dal Forum regionale del terzo settore.


3. La Giunta regionale disciplina le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio di cui alle lettere c) e d).

Art. 11

(Conferenza regionale dell'associazionismo di promozione sociale)

1. La Giunta regionale indice ogni tre anni la Conferenza regionale dell'associazionismo, avvalendosi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 10.

2. La Conferenza:



- a) promuove il coinvolgimento delle associazioni nella definizione delle politiche regionali per l'associazionismo;
- b) assicura lo scambio fra le esperienze realizzate nel settore;
- c) raccoglie valutazioni e proposte in merito alle prospettive di azione locale, nazionale e comunitaria in materia di associazionismo, anche con riferimento alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale n. 15/1994.

Art. 12

(Formazione professionale)

1. La Regione e le Province nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 95, 96 e 97 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, assumono, tra gli obiettivi e gli interventi in materia di formazione professionale, progetti di formazione degli operatori da impiegare per le attività delle associazioni di promozione sociale.
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, può essere affidata alle stesse associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale o ad enti di loro emanazione, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento dell'attività dell'Osservatorio regionale dell'associazionismo di cui all'articolo 10 della presente legge si provvede con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 13.1.008 denominata "Interventi a favore del volontariato e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione sociale" (cap. 2625).
2. L'unità previsionale di base di cui al comma 1 e per le finalità di cui alla presente legge è alimentata dalle risorse previste dalla legge n. 383/2000 che verranno assegnate alla Regione ed introitate nelle unità previsionali di base dell'entrata 2.01.004 denominata "Assegnazioni correnti dello Stato per interventi nel settore socio-sanitario e veterinario" (cap. 1929).
3. Per gli esercizi 2004 e successivi al finanziamento degli oneri connessi all'attività di cui agli articoli 6,



comma 1, lettere a), b) e f), e 8, comma 1 della presente legge, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità con imputazione all'unità previsionale di base 13.1.008 denominata "Interventi a favore del volontariato e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione sociale" (cap. 2626).

4. La Giunta regionale a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

L'ESTENSORE

Dott.ssa Seriana Mariani

Seriana Mariani